



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

Oggetto: TRIBUTI - REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALARELLO GILBERTO	Sindaco	X	
MARELLO MARIO	Consigliere	X	
ZICHI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
RIVETTI ENRICA	Consigliere	X	
RIVETTI BRUNO	Consigliere		X
GIACOSA MAURIZIO	Consigliere	X	
ADRIANO SIMONE	Consigliere	X	
CAVALLO FLAVIA	Consigliere	X	
BOFFA LUISA	Consigliere	X	
ICARDI ADELINO	Consigliere		X
GIACOSA ATTILIO	Consigliere		X
GHELLA ANNALISA	Consigliere	X	
FRIVELLO BRUNO	Consigliere	X	
Totale		10	3

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo.

Il Signor BALARELLO GILBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che dispone: "I comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Richiamato altresì il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno in vigore come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2012;

Visto il D.L. 50/2017 convertito con modificazioni nella Legge 21 Giugno 2017, n. 96 ed in particolare l'art. 4 che è intervenuto sul regime fiscale delle locazioni brevi interessando anche l'imposta di soggiorno,

Visto l'art. 4 comma 3 del D.Lg.vo 14.03.2011, n' 23 concernente la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno;

Vista la Legge regionale n' 14 del 24.01.1995 e s.m.i. in ordine alla classificazione delle aziende alberghiere;

Vista la Legge regionale n' 13 del 03.08.2017 e s.m.i. in ordine alla disciplina delle strutture ricettive extralberghiere;

Vista la legge regionale n' 54 del 31.08.1979 e s.m.i. in ordine alla disciplina dei complessi ricettivi all'aperto;

Ritenuto di apportare modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno in modo da recepire le modifiche normative sopra riportate;

Ritenuto di riapprovare il testo del regolamento integrato con le predette modifiche;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

CON VOTAZIONE resa in forma palese che dà il seguente risultato:

presenti e votanti n. 10

favorevoli n. 8

contrari n. 0

astenuti n. 2 (Frivello e Ghella)

DELIBERA

DI MODIFICARE, per le modificazioni esposte in premessa, il vigente Regolamento comunale per l'istituzione e per l'applicazione dell'imposta di soggiorno in vigore come approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2012.

DI APPROVARE il Regolamento comunale per l'istituzione e per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel testo allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE ATTO che le modifiche in oggetto in questione entrano in vigore dal 01.01.2019.

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente regolamento al Dipartimento delle Finanze in via telematica tramite la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/97 e comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio.



Comune di Neive
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO
per l'istituzione e per l'applicazione
dell'Imposta di Soggiorno

Indice

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4 - Misura dell'imposta

Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni

Articolo 6 – Riscossione dell'imposta

Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta

Articolo 8 – Accertamento dell'imposta

Articolo 9 – Sanzioni

Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

Articolo 11 – Riscossione coattiva

Articolo 12 – Contenzioso

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 14 – Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Neive, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.23/2011, in quanto ente incluso negli elenchi di cui al D.Lgs. n.114/1998.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di Neive.
2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, anche se condotte a titolo non imprenditoriale. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi, nonché gli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all'art.4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50,
3. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni , ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia locali , stipulati da persone fisiche , al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di Neive.
2. Soggetti responsabili degli obblighi tributari, compresa la dichiarazione di cui all'art. 9 sono:
 - a) il Gestore delle struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;
 - b) il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art .4 comma 5-ter del D.L n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.
3. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.
4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, fatto salvo per il momento dell'istituzione dell'imposta quando viene determinata dal Consiglio Comunale con il presente regolamento.

2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

Fascia	Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno	Imposta di soggiorno per persona per notte di soggiorno
A	fino a 30 euro	Euro 0,50
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro	Euro 1,50
C	oltre 300,00	Euro 2,50

3. Il prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale di vendita della stessa.

Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
 - b. i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
 - c. i pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/03 (il periodo di soggiorno deve risultare chiaramente dal documento fiscale);
 - d. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.
2. Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 6 – Riscossione dell'imposta

1. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari della struttura ricettiva, entro il termine di ciascun soggiorno, provvede a riscuotere da ogni soggetto passivo l'imposta nella misura dovuta, indicando contestualmente la stessa sul documento fiscale di vendita ovvero rilasciando apposita quietanza. Tale quietanza deve essere ricondotta in modo inequivocabile al documento fiscale di vendita dell'unità abitativa.
2. Il documento fiscale di vendita e/o la quietanza devono riportare tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo dell'imposta ed agli stessi deve esserne allegata tutta la relativa documentazione (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...).
3. Qualora il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non riportino tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo e riscossione dell'imposta ovvero risulti mancante parte della

relativa documentazione dimostrativa (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile.

4. Gli incassi devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali ovvero nel registro dei corrispettivi.

Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta

1. Versamenti:

Le somme riscosse mensilmente devono essere versate al Comune di Neive entro 15 del mese successivo, mediante:

- a) mediante bonifico bancario,
- b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale,
- c) direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Tributi del Comune tramite bancomat o carta di credito.

Le somme da versare inferiori a 30 euro potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo capoverso.

2. Dichiarazione:

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari della struttura ricettiva presenta una dichiarazione mensile al Comune che deve contenere:

- il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento,
- il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5,
- l'imposta dovuta,
- gli estremi del versamento completo del numero CRO,
- eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa,
- eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.

La dichiarazione mensile deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al mese di competenza.

A decorrere dal 1 gennaio 2019, la dichiarazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite l'accesso all'applicativo messo a disposizione dei gestori delle strutture ricettive dall'Amministrazione Comunale.

Informazioni aggiuntive e descrizione della procedura sono consultabili sul sito del Comune.

Entro il 30 gennaio di ogni anno il soggetto responsabile dell'imposta in qualità di agente contabile deve presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alla disposizioni di legge.

3. Rimborso:

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente capoverso

Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro

Articolo 8 – Accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 7.
2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al soggetto individuato all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Ai fini dell'attività di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e seguenti della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 9 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.
6. Ai fini dell'erogazione delle sanzioni, in caso di accertamento, da parte degli uffici preposti al controllo, di esercizio delle attività ricettive di cui all'art. 2, senza che sia verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio in cui è avvenuto l'accertamento salvo prova contraria.

Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:
 - a. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79;
 - b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - e. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
 - f. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - g. incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
 - h. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.
3. I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.
4. Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.
5. La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio Comunale circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.
6. La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno recuperate con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie mediante procedura coattiva.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta è il Responsabile dell'Ufficio tributi.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'art. 52 c. 2 D.Leg.vo 447/97 e sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.

IL PRESIDENTE
F.to BALARELLO GILBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 11/3/19 al 26/3/19, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

è divenuta esecutiva in data 21/3/19 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)

